



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Del docente **RUSSO MAURIZIO ANTONIO** Codice Fiscale RSSMZN78H13B429N
Data di nascita 13/06/1978 Comune di Nascita CALTANISSETTA Provincia di Nascita
CL, rappresentato e difeso ai fini del presente atto come da procura telematica allegata
dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC:
studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 –
PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in
Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e
l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione
al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e
stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, nella persona del Ministro pro-
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso la cui sede è domiciliata per legge in Cagliari.

USR SICILIA E USR SARDEGNA rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la cui sede sono domiciliate per legge in
Cagliari.

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

Dell'Ordinanza Ministeriale resa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – n. 182 del 23/03/2020 - REGISTRO





Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

DECRETI 0000182 - 23/03/2020 - REGISTRAZIONE (Allegato 1) – con cui è stata disciplinata “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021” nella parte in cui, in aperta violazione e deroga normativa – ed in violazione del principio di inderogabilità della legge ed, in particolare, dell’art. 470 del TU in materia scolastica 297/94, determina (art. 1) le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola triennio 2019/2022 in relazione alla reiterata e continua priorità di assegnazione ai docenti aventi minor punteggio dei ricorrenti nella composizione delle graduatorie di mobilità e nella, specie, nella parte in cui non riconosce la precedenza normativa riconosciuta ex lege alla ricorrente dall’art. 470, comma, 1 del TU in materia scolastica.

Dell’Ordinanza Ministeriale resa dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio di Gabinetto del MIUR – n. 182 del 23/03/2020 - REGISTRO DECRETI 0000182 - 23/03/2020 - REGISTRAZIONE (Allegato 1) – con cui è stata disciplinata “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021” nella parte in cui, in aperta violazione e deroga normativa – ed in violazione del principio di inderogabilità della legge, determina (art. 1) le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola triennio 2019/2022 in relazione alla reiterata e continua priorità di assegnazione ai docenti aventi minor punteggio dei ricorrenti nella composizione delle graduatorie di mobilità, ossia i docenti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25



settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.”

Della spiegata ordinanza nella parte in cui deroga alla norma di legge e continua ad applicare, non avendo contemplato all'interno del suo contenuto specifica disapplicazione del precedente principio, criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge.

Della spiegata ordinanza in tutte le parti in cui, in aperta violazione e deroga normativa, determina una deroga alla legge 107/2015 art. 1 comma 96, 97, 98 , all'art. 463 del tu in materia scolastica dlgs 297/1994, nonché', la violazione e deroga da parte della norma pattizia al principio di anzianità di servizio nella composizione delle graduatorie di mobilità sancito dal comma ii° art. 463 del d.lsg 297/1994 .

Della spiegata ordinanza, nella parte in cui non prevede e non demanda, ai fini dei trasferimenti, la quota 100 dei pensionamenti come da tabelle in possesso dal MIUR già alla data del 28 febbraio 2019, quindi prima della pubblicazione dell'Ordinanza impugnata, quota che avrebbe permesso ai ricorrenti di essere collocati nelle sedi lavorative di residenza.

Della spiegata ordinanza nella parte in cui prosegue nel disciplinare la mobilità del personale docente 2019/2020 in relazione ed in aperto richiamo ai principi di cui al primo piano straordinario di mobilità 2016/2017 che ha affidato ad un algoritmo la valutazione delle domande di mobilità dei ricorrenti.

Dell'art. 8 del CCNI triennio 2019/2022 (CFR. ALL. 2) nella parte in cui ha illegittimamente negato alla ricorrente la precedenza ex art. 470, comma 1 del TU in materia scolastica.



Della comunicazione di mancato trasferimento del 29/06/2020.

Di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire danno e pregiudizio per l'odierno ricorrente Russo.

FATTO

1. Il ricorrente, prof. Russo, è stato assunto a tempo indeterminato nel comparto scuola giusta contratto di assunzione recante la data del 28/11/2015 in quanto inserito nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A076 (CFR. **ALL. 3**). Il ricorrente, indi, è stato immesso in ruolo nel piano straordinario di assunzioni varato con legge 107/2015, cd “Buona Scuola”.

2. Il ricorrente è docente della scuola secondaria di secondo grado per la Classe di concorso A066 - TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA Classe di concorso Tipo posto NN – NORMALE, e la sua sede di titolarità si trova CARF010003 - I.P.S.S. "PERTINI" CAGLIARI.

3. Si può ben comprendere che l'odierno deducente, essendo residente in Provincia di Caltanissetta, ogni anno compili domanda di mobilità interprovinciale a mezzo del sistema IOL (*id est*: istanze on line, messo a disposizione dal MIUR), al fine di poter essere trasferito da Cagliari, sede di attuale titolarità, alla propria residenza in Caltanissetta, dove risiede con la famiglia.

4. Il ricorrente, pertanto, ai fini dell'odierna mobilità 2020/2021 vanta il seguente punteggio, **PARI A 46**, così ripartito: 36 PUNTEGGIO BASE + 4 PUNTEGGIO FIGLI + 6 PER COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO al coniuge (cfr. **ALL. 4** – Notifica trasferimento – pagina 1).



5. Punteggio, pur tuttavia, che anche nella recente mobilità 20/21 non gli ha permesso di poter ottenere il trasferimento definitivo nella Provincia di ricongiungimento (cfr. **ALL. 5** – esito trasferimento del 29/06/2020, nonostante l'anzianità di servizio e i titoli posseduti).

6. Si noti bene che il ricorrente, invero, è stato valicato nella recente mobilità da colleghi aventi punteggio inferiore, come si vedrà infra.

7. In particolare, per la medesima classe di concorso del ricorrente e per le opzioni territoriali dallo stesso indicate a pagina 6/7 della domanda di mobilità allegata – doc. 4 – emerge che le **sedi scolastiche DI PREFERENZA indicate dal ricorrente** (precisamente le provincie DI: CL, EN, PA, ME, CT e RG), sono state occupate da colleghi aventi punteggio inferiore.

8. Ecco, il ricorrente ha così inserito: 1 Scuola CLIS01300E CL L. RUSSO 2 Scuola ENIS00200C EN GIOVANNI FALCONE 3 Provincia PA PA PALERMO 4 Provincia ME ME MESSINA 5 Provincia CL CL CALTANISSETTA 6 Provincia TP TP TRAPANI 7 Provincia CT CT CATANIA 8 Provincia EN EN ENNA 9 Provincia SR SR SIRACUSA 10 Provincia RG RG RAGUSA.

9. **Orbene, nelle provincie sopra indicate ed optate dal ricorrente lo stesso è stato valicato da i seguenti docenti con punteggio inferiore a 46, tutti con punteggio pari a 6 o inferiore a 6:** GIUFFRIDA DARIO A066 C - BALISTRERI GIUSEPPA A066 - AMALFI GIUSEPPE A066 - CATALANOTTO CALOGERA A066 - PRINZIVALLI ALESSANDRA A066 FIUMANO' MARCELLA A066 - DILIBERTO ANNA MARIA A066 - PROVINZANO CHIARA MARIA A066 - BONURA LAURA A066 - ZANCA CATERINA A066 - PARRINO MARIA A066 - ALBANO



FERDINANDO A066 - VALENTI MICAELA MARIA A066 - DEL POPOLO
GAETANA A066 - COSTA MASSIMO A066 CRISAFULLI PLACIDO A066 MALLI
GERLANDO A066 PRESTI PIERA A066 PIPIA MICHELE FABIO A066 BERTINO
CONCETTA A066 MONTALBANO GIOVANNA A066 PLATANIA ALBERTO A066
ARANGIO OLIMPIA A066 (cfr. all. 6 + **ALL. 6 BIS** tabella dei posti disponibili per
la recente mobilità, pari a 3, come emerge dalla tabella allegata).

10. **In particolare, a pagina 114 del tabulato allegato (CFR. ALL. 7), si nota che per la Sicilia, per la classe di concorso A066, in provincia di Caltanissetta, LA 1^a opzione indicata in sede di domanda di mobilità dal ricorrente, vi era anche un posto disponibile per le neo immissioni in ruolo che, quindi, è stata assegnato a docenti con punteggio pari o inferiore a 6. E, quindi, con punteggio inferiore a quello del professore Russo che, si ribadisce, vanta un punteggio pari a 46. Anche in Provincia di Ragusa vi era un posto libero, provincia indicata ed optata dal deducente al n. 10 della propria istanza di mobilità.**

11. **Quindi le preferenze indicate dal ricorrente non sono state accontentate per dar spazio, in spregio al principio del maggior punteggio, a docenti con punteggio inferiore che oggi occupano la 1^a e la 10^a preferenza del Russo.**

Orbene, il ricorrente non è un neo immesso in ruolo, ma docente che ha presentato specifica domanda di mobilità interprovinciale e con elevato punteggio: 46 PUNTI di mobilità per A.S. 2020/2021. In tal senso, il ricorrente è stato lesa dalla recente mobilità e dalle pedissequa ordinanza nella misura in cui la stessa ha riservato il 50% dei posti disponibili ai neo immessi in ruolo, quando di fatto la norma sopra citata prevede invero



una PRECEDENZA per il ricorrente Russo (**CFR. all. 8 Precedenti Giurisprudenziali favorevoli resi dal Tribunale di Catania, Palermo allegati**).

Allo stesso, invero, è stato messo da parte solo il 30% dei posti residui; il MIUR, pertanto, ha illegittimamente eliminato la precedenza che ex lege spettava all'ricorrente.

Il docente, indi, è stato valicato da colleghi docenti aventi punteggio inferiore.

Quindi il MIUR ha errato laddove non ha applicato il principio della preferenza per il trasferimento interprovinciale di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione delle sedi per i nuovi assunti.

Ad sintetim: il ricorrente non poteva essere superato nelle fasi delle mobilità dai neo immessi attesa la palese violazione di cui all'articolo 470 del TU. E ciò in quanto la stessa vanta maggior punteggio rispetto ai soggetti indicati nei bollettini dei movimenti che qui si allegano (**cfr. all.ti 9 e 10 Precedenti Giurisprudenziali resi dal Consiglio di Stato e dal TAR Lazio Favorevoli**).

Non solo.

Questo principio è stato di recente confermato dal Tar Lazio (cfr. **ALL. 9**) con due decreti monocratici sulla scia dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 3722/2019 (cfr. **all.10**), in cui il Supremo Consesso Amministrativo ha statuito che “in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”, in due nuovi ricorsi (patrocinati dallo scrivente) il Tar Lazio, con due decreti monocratici (3053/2020 e 3165/2020 – CFR. ALL. 10) , accoglie le richieste dei ricorrenti in merito alla necessità di dare prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni.



Tale principio è scolpito nel Testo Unico dell'Istruzione, che all'art. 470 co. 1 così si esprime “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità [...]per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

In pratica i neo immessi per la classe di concorso del ricorrente e per le preferenze indicate dallo stesso hanno illegittimamente occupato i posti allo stesso riservati dall'articolo 470 del TU che fonda le sue basi normative anche sul principio meritocratico del maggior punteggio nella composizione delle graduatorie di mobilità.

Ma vi è di più.

Da qui la violazione delle norme contemplate nel Testo Unico in materia scolastica e del violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994.

Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione essendo norma non derogabile dall'O.M. oggi impugnata.



Considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 – LEGGE CON CUI IL RICORRENTE è STATO ASSUNTO - e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi.

In data 29/06/2020 il ricorrente riceveva la comunicazione di mancato trasferimento (cfr. all. 5).

Avverso tale comunicazione presentava reclamo ex art. 17 del CCNI scuola triennio 2019/2022 (**CFR. ALL. 11**).

Non solo.

Per la classe di concorso A066, nella provincia di Enna, provincia indicata tra le opzioni di gradimento del prof. Russo, vi erano state convocazioni (cfr. **all. 12**).

Dal tabulato ripartizione contingente per l'anno 2019 vi era presente un posto per la classe di concorso del ricorrente A066 (**cfr. all. 13.**)

Ma vi è di più e molto!

Si riportano inoltre i nominativi dei docenti con minore anzianità giuridica del ricorrente (classe 1978) che hanno ottenuto il trasferimento in Sicilia, nella Provincia di Catania: BUONPANE EMANUELA NUNZIA 24/03/1981, MAMMANA ANGELA LIDIA 03/08/1982, VALASTRO ROSSELLA 23/08/1982, CORTESE ROSSELLA MARIA ANTONELLA 13/06/1983, ALLEGRA GIUSEPPA 03/09/1983, CASTRO ROBERTA MARIA 11/12/1983, SPINELLA MARIA ADELE 07/04/1984.



I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati al pari della stessa, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità. La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012 (**CFR. ALL. 14 PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI, cfr. ALL. 15.**

Ecco altri docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 , quali i sig.ri: Bonasera Fabio (punti 16), Abate Patrizia (punti 12), Bevacqua Daniele (punti 18), Cosenza Daniela (punti 16), De Domenico Daniela (punti 16), Fogliani Simone (punti 18), Famulari Patrizia (punti 18), Geraci Livia Maria (punti 12), Laudani Salvatore (punti 18), Lembo Pierfrancesco (punti 14), Leo Domenica (punti 18), Muscarello Salvino (punti 12) e Visco Antonella (punti 12).

Anche per la provincia di Trapani, sempre tra le opzioni di gradimento inserite dal Ricorrente, per l'anno scolastico 2018/2019, i seguenti posti disponibili: A066 – TRATT TESTI DATI APPLIC INFORMATICA

IS "Ferrigno"	Castelvetrano	H 4 _____
IS "Mattarella"	Castellammare	H 2 _____
I.I.S. "SCIASCIA-BUFALINO"	Erice	H 2 _____



I.T.C. “G. GARIBALDI”	Marsala	H 4	_____
IS “G. XXIII-Cosentino”	Marsala	H 1	.

Ed ancora, per l’anno 2018, Nomine da Graduatoria di merito - D.D.G. 106 e 107/2016 e D.D.G. 85 del 01/02/2018 Giornata 20/08/2019 Ore 09:00 Classe di concorso A066 – Trattamento testi – Posti *n. 3 Convocati dal n. 1 al n. 5 della graduatoria di merito DDG 85/2018 (cfr. all. 16)*

Tutti gli atti oggi censurati, allora, sono illegittimi e vanno annullati e/o disapplicati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I MOTIVO

1.SULLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI E SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 70 DEL DLGS 297/94 E CONSEGUENTE NULLITA’ E DIRITTO ALLA DISAPPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL CCNI PER IL TRIENNIO 2019/2022

Il ricorrente vanta 136 punti complessivi di mobilità interprovinciale. Punteggio che, ove correttamente applicato l’art. 470 del TU in materia scolastica, gli avrebbe certamente permesso il trasferimento definitivo in UNA DELLE PRIME 10 PROVINCE INDICATE IN SEDE DI DOMANDA DI MOBILITA’.

La PA procedente, invero, ha illegittimamente derogato alla legge a mezzo di un atto normativo secondario, CCNI e la pedissequa ordinanza allegata.

Il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza in parte de qua.



E ciò in quanto i posti destinati alle immissioni in ruolo dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, soddisfacendo così la domanda del RICORRENTE che è titolare di una precedenza prevista per legge non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Nella specie esaminando il calendario delle neo immissioni in ruolo allegate si evince che il docente è stato valicato da colleghi aventi punteggio inferiore.

In particolare, esaminando il Calendario (cfr. all. 6) delle convocazioni per l'immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi per esami e titoli indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado e del concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018 per le classi di concorso di competenza dell'Ambito territoriale della regione siciliana, per l'anno scolastico 2020 emerge che tutti i neo immessi hanno occupato gli ambiti optati dal Russo pur avendo punteggio inferiore a quello del ricorrente, ossia inferiore a 46!

A tal uopo risultano di agevole riscontro gli allegati 6,6 bis e 7. Una deroga illegittima anche in considerazione della circostanza che il CCNI e gli atti ad esso connessi sono atti normativi inferiori rispetto al TU art. 470.

Con decreti cautelari nn. 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020 del Tar del Lazio sono state accolte le richieste di misure cautelari, alla luce dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3722/2019, secondo cui nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni va attribuita prevalenza alla prima, ai sensi dell'art. 470, primo comma, del D.Lgs. n. 297/1994, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative: infatti, la norma esprime il



principio della preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine ed in tali termini devono intendersi accolte le istanze cautelari. Questa gestione da parte del Ministero, quindi va contro il regolamento previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui è prevista la precedenza della mobilità rispetto alle immissioni. Concetto ribadito anche dalla Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, che si è pronunciata sulla possibilità, nell'ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso”.

Indi nonostante siffatti disposti normativi, la contrattazione collettiva integrativa valevole per gli anni 2019/2022 ha eluso il principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo. Difatti dalla lettura dell'articolo 8 del CCNI si ricava che: per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali con evidente violazione del dato normativo che così invece recita in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

All'evidenza, la contrattazione collettiva non implementa il dettato normativo, secondo cui le immissioni in ruolo devono essere compiute sui posti residui all'esito della mobilità.

Ciò dimostra pertanto che ai posti disponibili indicati devono aggiungersi quelli illegittimamente sottratti in forza delle aliquote applicate dal CCNI a favore delle immissioni in ruolo.



II MOTIVO

DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ART. 470 TU IN MATERIA SCOLASTICA – Violazione di legge

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo; dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle



disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in specie non vi è traccia; della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”. Nell’ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”; articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”; articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di



attività; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito; • ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

III MOTIVO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 30 DEL DLGS 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUTATORIE IN TEMA DI MOBILITA' VOLONTARIA

Il MIUR continua a coniare atti di reclutamento dei docenti, ne è prova l'ultimo concorso straordinario bandito in data 2018 dal DL 87/18 nonché l'ultimo concorso straordinario 2020.

Non solo.

Il MIUR sta utilizzando le graduatorie di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili.

La Cassazione di contro, ha precisato che “non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.



Il MIUR, quindi, sta coniano una mobilità contravvenendo al principio, confermato anche dalla Cassazione con recentissima sentenza del 2017, secondo cui rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria.

In ossequio all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 il MIUR ancor prima di bandire procedure di reclutamento avrebbe dovuto dare prevalenza alla modalità di copertura delle vacanze di organico mediante Mobilità.

La nostra Costituzione si rifà al principio di buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., al fine di realizzare economie di spesa – favorendo così il passaggio diretto di personale dipendente pubblico, a parità di inquadramento, tra diverse amministrazioni.

La mobilità interprovinciale dei docenti deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che – pur variata l'amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all'organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.

Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riflettersi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie.

Anche in quest'ultimo caso infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.



In conclusione, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente.

RAPPORTO TRA SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E INDIZIONE DI NUOVO CONCORSO

È principio generale che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili. In tal senso, dispone l'art. 15, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui “le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”. Per gli enti locali, di analogo contenuto, è la disposizione contenuta nell'art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 (“Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti



istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo"). Ne consegue che, fermo il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione "per l'eventuale copertura", l'unico limite allo scorrimento della graduatoria.

In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366). La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). Come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 14/2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è



maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria.

IV MOTIVO

VIOLAZIONE DELL'OBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.

La parte ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, possa essere valicata da colleghi con punteggio inferiore. Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

IV MOTIVO

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITÀ E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito.

** ** *



SULLA MANCANZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA'.

Con la metodologia coniata nell'atto impugnato, sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti si fonderà l'assegnazione con l'individuazione delle sedi.

In merito si osserva che secondo le previsioni contrattuali l'Amministrazione deve considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza; l'ordine in cui vanno formate le graduatorie, quindi, deve essere dato dal più alto punteggio; - operando, invece, nel modo contestato l'individuazione della sede avverrà di fatto in modo sostanzialmente casuale, dipendendo dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente.

Ciò con grave nocumento per il ricorrente!

Occorre osservare, infatti, che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce da quanto normalmente avviene in materia di graduatorie concorsuali; - va, invero, applicato il principio di imparzialità di cui all'art.97 della Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. In merito si fa espresso richiamo: La procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza che contrasta con i cardini di imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011). In conclusione, il modus procedendi appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL. Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che in punto di onere della prova spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dare



spiegazione di una deroga alla regola generale essendo in possesso di tutti i dati tecnici (cfr. Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.234/16 - doc. 3 0)

Tutto quanto sopra premesso

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE DI CAGLIARI

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa

Previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica del docente e previa dichiarazione di nullità e/o disapplicazione dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 valevole per il triennio 2019/2022 e dell'ordinanza n. 82 del 23 marzo 2020, per violazione dell'art. 470 comma 1 del DLGS 297/94 nella parte in cui non accantona i posti disponibili utili ai fini dei trasferimenti interprovinciali rispetto ai posti da destinare alle immissioni in ruolo, così provvedere:

Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato con precedenza ad una delle scuole, comuni e province indicati con l'ordine di preferenza dal n. 1 al n. 15 della propria istanza di mobilità 2020/21 e segnatamente ritenere e dichiarare nulli/illegittimi/annullare/disapplicare i bollettini dei trasferimenti della scuola secondaria dell'ambito territoriale come optato in sede di mobilità nella parte in cui non indicano il nominativo del ricorrente nei movimenti in uscita e nei movimenti in entrata. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla precedenza ex art. 470, comma 1 del DLGS 297/1994.

Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato in una delle scuole, comuni e province indicate nella propria istanza di mobilità dal n. 1 al n. 10 in relazione al punteggio dallo stesso vantato pari a punti 46, punteggio superiore rispetto ai



nominativi dei soggetti che oggi si trovano nelle scuole, comuni, provincie dallo stessa opzionati in sede di domanda e che presentano punteggio inferiore.

Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assegnato in una delle scuole, comuni e provincie indicate nella propria istanza di mobilità dal n. 1 al n. 10 in relazione al punteggio dallo stesso vantato pari a punti 46, punteggio superiore rispetto ai nominativi dei soggetti vincitori di concorso 2018.

Condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento del ricorrente presso una delle scuole, comuni e provincie indicati con l'ordine di preferenza dal n. 1 al n. 10 e segnatamente il trasferimento ad una delle 10 preferenze indicate dal docente nella propria istanza di mobilità 2020/2021.

Annullare la comunicazione personale afferente l'esito del trasferimento e quindi la posizione in graduatoria di mobilità del 29/06/2020 per le motivazioni di cui in premessa.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono creditori e antistatari

Si depositano in via telematica i seguenti documenti in formato digitale:

1. Ordinanza ministeriale 23 marzo 2020.
2. CCNI triennio 2019/2022.
3. Contratto di immissione in ruolo.
4. Notifica trasferimento.
5. Esito del trasferimento del 29/06/2020



6. Elenco docenti con punteggio inferiore immissioni in ruolo 2020/21 + decreto di accompagnamento + 6 BIS CALENDARIO DEI POSTI DISPONIBILI PER LA CLASSE DI CONCORSO A066.
7. Tabulato posti liberi.
8. Precedenti favorevoli resi dai Tribunali di Catania e di Palermo.
9. Ordinanza Consiglio di Stato 2019.
10. Ordinanze Tar Lazio 2020.
11. Reclamo.
12. Convocazioni Enna
13. Tabulato posti disponibili 2019/2020.
14. Giurisprudenza su GM 2012.
15. Sentenza Tribunale di Siracusa sez.lavoro.
16. Calendario convocazioni.
17. Cattedre disponibili.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale SICILIA E SARDEGNA e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dei relativi ATP a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e





Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Palermo addì 20.04.2021

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 260,00.

Con osservanza

Palermo, addì 20.04.2021

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

